



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE CIVILE IV BIS

Procedimento Esecutivo n° 80378/2017 R.G.E.

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/10/2017 con termine per il deposito di note fino al 22.11.2017;

rilevato che non la notifica dell'atto di pignoramento non è stata effettuata mediante il servizio postale ma attraverso un soggetto privato;

che occorre valutare se tale tipo di notifica è idonea a perfezionare il pignoramento;

che, in particolare occorre valutare se il pignoramento esattoriale ha natura di atto amministrativo in senso stretto e, come tale, non è soggetto alla disciplina della notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla legge n. 890/82;

che non pare potersi affermare la natura meramente amministrativa di tale atto in considerazione del fatto che con lo stesso si impone sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione in favore del precedente all'espropriazione e che la legittimità di tale vincolo di destinazione non è valutata dall'autorità amministrativa e neppure dall'autorità giurisdizionale amministrativa ma dall'autorità giudiziaria ordinaria; che il procedimento introdotto con l'atto di pignoramento sembra doversi ricondurre nell'ambito del processo esecutivo, sia pur regolato da una disciplina speciale, tanto che spetta al giudice dell'esecuzione disporre l'eventuale sospensione senza dover previamente procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo che ne ha dato origine;

che, in questo quadro, non sembra potersi sostenere che sia ammissibile una notifica del pignoramento esattoriale con modalità diverse da quelle relative alla disciplina della notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta, di cui alla legge n. 890/82;

che l'omessa notifica comporta la mancanza del vincolo di destinazione e, di conseguenza, l'inesistenza del pignoramento;

che, infatti, l'omessa notificazione dell'atto al debitore determina l'inesistenza del pignoramento in conseguenza della mancata intimazione al debitore di astenersi dal porre in essere atti volti a sottrarre i beni assoggettati alla espropriazione alla garanzia del credito;

ritenuto che sussista, quindi, il fumus della fondatezza della opposizione;

che la controvertibilità delle questioni affrontate consiglia la compensazione delle spese;

P.Q.M.

sospende l'esecuzione,

dichiara compensato tra le parti le spese del procedimento cautelare;

concede termine perentorio di giorni 60 dalla data di scadenza del termine per proporre reclamo ovvero dalla comunicazione della decisione del collegio investito del reclamo per la riassunzione della causa di merito dinanzi al Tribunale di Roma;

si comunichi.

Roma 13/12/2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Esecuzione in Camera di Consiglio



21.18

M

Il Giudice dell'Esecuzione

Avviso di accertamento n. TJQTJQM000818, notificato il 11/11/2014						
Descrizione	Anno di riferimento del debito	Somme che spettano agli Enti			Somme che spettano a Equitalia Oneri di riscossione (€)	Totale debito scaduto (€)
		Debito originario (€)	Debito residuo scaduto (€)	Interessi di mora (€)		
Totale atto (€)						1.077,31

Avviso di accertamento n. TJQTJQM000290, notificato il 29/10/2015						
Descrizione	Anno di riferimento del debito	Somme che spettano agli Enti			Somme che spettano a Equitalia Oneri di riscossione (€)	Totale debito scaduto (€)
		Debito originario (€)	Debito residuo scaduto (€)	Interessi di mora (€)		
Ente che ha emesso il ruolo: Dir. prov. le I di Roma - ufficio terr. di Roma 3 - Settebagni <i>MPAGN</i>						
Addizionale comunale all'IRPEF derivante da avvisi di accertamento	2010	24,00	24,00	1,49	1,53	27,02
Addiz. comunale all'IRPEF derivante da avvisi di accertam. - interessi	2010	4,20	4,20	0,00	0,25	4,45
Addizionale regionale all'IRPEF	2010	81,00	81,00	5,01	5,16	91,17
Addizionale regionale all'IRPEF - interessi art 20 D.P.R. 602/73	2010	14,16	14,16	0,00	0,85	15,01
Addizionale regionale all'IRPEF - sanzione art.1 d.l. 471/97	2010	81,00	81,00	0,00	4,86	85,86
IRPEF imposta persone fisiche	2010	1.483,00	1.483,00	91,80	94,49	1.669,29
Interessi ritard.iscr. D.P.R. n.602/73 IRPEF	2010	259,22	259,22	0,00	15,55	274,77
IRPEF sanzione pecuniaria D.P.R. n.600	2010	1.483,00	1.483,00	0,00	88,98	1.571,98
Addiz. comunale all'IRPEF derivante da avvisi di accertamento-sanzione	2010	24,00	24,00	0,00	1,44	25,44
Costo della notifica degli atti	2010	8,75	8,75	0,54	0,56	9,85
Totale Ente (€)						3.774,84
Diritti di notifica						0,00
Totale atto (€)						3.774,84

Totale spesa esecutive (€)	1.038,24
Totale dovuto alla data del 23/03/2017	738.569,74

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all'ente creditore.

* A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973, maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'art. 116, commi 8 e 9, della Legge n. 388/2000) e gli oneri di riscossione** di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999 calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili. Inoltre, l'importo indicato potrebbe essere aumentato delle somme dovute per spese di cancellazione dei gravami derivanti da procedure cautelari eventualmente intraprese.

** NB. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo il compenso per la riscossione fissato dalla norma in vigore alla data di affidamento.